Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 20-595

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Pontechianale (CN).

A relazione dell'Assessore Ricca:

## Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

## Preso atto che:

il Comune di Pontechianale (CN), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 1264/2019 del 29.01.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2018, allegando la seguente documentazione:

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2018 ad oggetto "Accordo di programma, per Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo -

individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano - Legge Regionale 26 Gennaio 2009 n. 2 e s.m.i. - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUAZIONE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO.";

- Elab. all. 01 Relazione Illustrativa;
- Tav. all. 02 Corografia del territorio comunale con delimitazione delle aree sciabili, scala 1:15.000;
- Tav. all. 03 Fotografia aerea con individuazione delle aree sciabili, scala 1:10.000;
- Tav. all. 04 Individuazione dei vincoli, scala 1:5.000;
- Tav. all. 05 Elaborato di dettaglio delle aree sciabili, scala 1:5.000;

## dalla suddetta Relazione illustrativa si evince:

Il comprensorio sciabile nel Comune di Pontechianale include due aeree distinte facenti entrambe capo alla stazione sciistica di Pontechianale. Nel complesso l'area sciabile, così come individuata nello strumento urbanistico include una vasta area di 212 ha posta nella porzione centrale del territorio comunale.

Nell'intorno della Borgata Chianale si sviluppa inoltre l'anello da fondo che interessa il fondovalle principale. La pista è caratterizzata da uno sviluppo complessivo di 6.130 m.

L'area sciabile è suddivisibile in due sotto-bacini sciistici abbastanza distinti:

- 1. Il sotto-bacino di Savaresch, corrisponde all'area sciabile di maggiori dimensioni, servita dalla seggiovia Maddalena-Serviero che, partendo dall'abitato di Pontechianale conduce sino alle due sciovie in quota che consentono di arrivare ad una altitudine massima di 2780 m..
- 2. Il sotto-bacino del Capoluogo, area che è coincidente con la radura pascoliva posta a sud dell'abitato presenta pendenze modeste ed è utilizzata principalmente come campo scuola.

L'area sciabile del Comune di Pontechianale è stata suddivisa nelle seguenti aree:

- Aree sciabili già attrezzate (Asa);
- ASa1 Area sciabile del sottobacino di Savaresch;
- Asa2 Area sciabile del sotto-bacino del Capoluogo;
- Asa3 Area sciabile relativa all'anella da fondo facente capo alla borgata di Chianale;
- Aree sciabili parzialmente attrezzate (Aspa);
- ASpa1 Area sciabile parzialmente attrezzata rappresentata dalle piste di rientro che dall'area di quota servita dalle sciovie conducono sino all'abitato di Pontechianale;
- Aree per bacini idrici per innevamento programmato (AB);
- ABp1 Previsione di bacino idrico per il futuro innevamento artificiale in località Bandia nella porzione di altitudine del Sotto-bacino di Savaresch.

L'attuale situazione del comune di Pontechianale (CN), è caratterizzata da un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R n. 5-2257 del 19/02/2001, adeguato al PAI, successivamente modificato.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore, espresso il 10.07.2019 dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, di cui alla D.G.R. 89-13029 del 30.12.2009, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Pontechianale (CN), fermo restando le seguenti

- 1. osservazioni e raccomandazioni:
- per quanto riguarda la gestione del pericolo valanghe oltre a quanto riportato nella Relazione Illustrativa dell'aprile 2019 al capitolo 7 "Aspetti geomorfologici e valanghivi", è necessario, in ogni caso, individuare anche eventuali peculiari situazioni di pericolo non cartografate o di dimensioni non cartografabili e quindi di valutarne le-modalità di gestione. Per la gestione dei "Percorsi misti (o fuori pista)" definiti al capito 08, le azioni riportate ai sopra detti capitoli 07 ed 08 dovranno essere anche applicate ad eventuali altri percorsi misti non definiti nella relazione ma usualmente usufruiti, ed a aree interne o limitrofe alla piste gestite usualmente usufruite. Tali modalità potranno essere eventualmente definite con l'attivazione da parte del Sindaco, oltre la prevista collaborazione del soggetto gestore delle piste, anche attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe, anche se solo di carattere puntuale. Ricordando che eventuali misure per la salvaguardia della pubblica incolumità riconducibili alla responsabilità del Sindaco, da adottarsi nelle zone di territorio non gestite presenti all'interno dell'area sciabile, potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghivo di particolare criticità o di emergenza.
- 2. prescrizioni:
- dare atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con

deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. A tal proposito, si evidenzia che la presente individuazione risulta ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei Comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva". Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA. Pertanto tutti gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi con le disposizioni sopra indicate.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica":

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

## delibera

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Pontechianale (CN) con D.C.C. n. 37 del 20.12.2018, fatte salve le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con proprio parere del 10.07.2019 citato in premessa;
- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2018 ad oggetto "Accordo di programma, per Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo -

individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano - Legge Regionale 26 Gennaio 2009 n. 2 e s.m.i. - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUAZIONE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO.";

- Elab. all. 01 Relazione Illustrativa;
- Tav. all. 02 Corografia del territorio comunale con delimitazione delle aree sciabili, scala 1:15.000:
- Tav. all. 03 Fotografia aerea con individuazione delle aree sciabili, scala 1:10.000;
- Tav. all. 04 Individuazione dei vincoli, scala 1:5.000;
- Tav. all. 05 Elaborato di dettaglio delle aree sciabili, scala 1:5.000.
- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)